

Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI N. 61 – 54100 MARINA DI MASSA (MS)

VIA G. PASCOLI N.39 – 54100 MASSA (MS) TEL 0585 796173 ☎ FAX 0585 869267

VIA BATTIFERRO N. 63 – RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE – 33100 UDINE TEL/FAX 0432 857205

VIA ROMA N. 61 – 07100 SASSARI (SS) (STUDIO LEGALE AVV. TIZIANA MUZZETTO) TEL. ☎ FAX 079 9948171
studiobiaginiseget@libero.it

TRIBUNALE DI MASSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

E ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

GALLO MARIA, nata a Napoli (NA), il 03/03/1964, C.F. GLL MRA 64C43 F839 D, residente a Casal Velino (SA), Via Ponte n. 78, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Massa (MS), Via Pascoli n. 39, assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Biagini (BGN DNL 69E18 F023 Y), e dall'Avv. Francesco Bertolini (BRT FNC 74R04 A496 Z), unitamente e disgiuntamente tra loro, per delega inserita nel fascicolo telematico ex art. 83 cpc, per comunicazioni di cancelleria pec avvdanielebiagini@cnfpec.it, francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it, oppure fax 0585 869267

PREMETTE

- 1) che, dalla data del 20/01/2016, la parte ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR), in persona del Ministro in carica, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, con la qualifica ufficiale di Docente di scuola primaria, per la classe di concorso EEEE, con effettive mansioni di insegnante, CCNL Scuola 2007;
- 2) che l'assunzione della parte ricorrente avveniva, in Salerno, nell'ambito della cd Fase "C" del piano straordinario di assunzioni, di cui alla L. 107/2015;
- 3) che la parte ricorrente è stata interessata dalle procedure di mobilità relative all'anno scolastico 2016/2017, in forza della L. 107/2015, art. 1, co. 108, (come modificato dal Dl 42/2016), dall'O.M. n. 241/2016 08/04/2016 del Miur, e del CCNI mobilità del 08/04/2016;
- 4) che, ex L. 107/2015, art. 1 co. 108, si è previsto un piano straordinario di



- mobilità territoriale e professionale, suddiviso per fasi, in corrispondenza delle varie fasi di assunzioni (“0”, “A”, “B”, “C”, “D”) di cui alla L. 107/2015;
- 5) che tale procedura di mobilità territoriale è stata “imposta” ai docenti assunti in forza della normativa di cui alla L. 107/2015, i cui criteri di determinazione della stessa erano demandati alla normativa contrattuale integrativa, così come previsto dal Dlg 297/1994 e CCNL applicabile art. 4;
- 6) che, in data 08/04/2016 era sottoscritto dalle OO.SS. e dai delegati del Miur, il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, anche col fine di “assicurare con la massima tempestività l’avvio delle operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico 2016/17”;
- 7) che, ex art. 2, co. 3, CCNI citato, così si prevedeva: “3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall’art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d’ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L’assegnazione d’ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall’apposita OM.”;
- 8) che, cioè, erano previste fasi di mobilità territoriale per i docenti assunti ex L. 107/2015, come la parte ricorrente, le cui modalità ed operazioni di



- partecipazione erano demandate ad apposito Decreto Ministeriale;
- 9) che, è bene precisare che, ex L. 107/2015, art. 1 co. 66, si è provveduto ad una suddivisione dei ruoli del personale docente su ambiti, detti “territoriali”, e su base regionale;
- 10) che così l’art. 1, co. 66, citato: *“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando: a) la popolazione scolastica; b) la prossimità delle istituzioni scolastiche; c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.”*;
- 11) che tale scelta ha la finalità di prevedere le utilizzazioni e assegnazioni dei docenti su ambito e non più su singola scuola;
- 12) che, per l’A.S. 2016/17, le procedure di mobilità territoriale di cui sopra sono state effettuate su tali ambiti territoriali regionali;
- 13) che, in data 08/04/2016, con O.M. n. 241, il Miur disciplinava le procedure di cui al CCNI del 08/04/2016, dando così avvio alle operazioni di mobilità della Scuola per l’A.S. 2016/17, prevedendosi termini per la presentazione delle domande (art. 2), modalità di presentazione delle stesse (art. 3), e con scansione dei vari passaggi successivi, comprese le modalità di assegnazione delle cattedre negli ambiti territoriali (art. 4 – 9);
- 14) che la parte ricorrente si è trovata applicata, “d’ufficio” ed in via definitiva, nell’Ambito Toscana 0017, dove oggi presta servizio presso l’Istituto comprensivo “Paesi a monte G. Marconi” di Carrara (MS), a seguito della sua partecipazione, obbligatoria, alle procedure di mobilità ex CCNI



08/04/2016, di cui infra;

15) che, con il presente ricorso, la parte ricorrente contesta l'illegittimità della procedura di mobilità "obbligatoria" e, quindi, della sua assegnazione, d'imperio, nell'Ambito territoriale Toscana e rivendica il diritto alla sua assegnazione definitiva presso l'Ambito territoriale Campania (quale sede di immissione in ruolo), ed in subordine, la sua assegnazione nell'Ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di cui meglio infra;

16) che, quanto sopra, sotto diversi profili: A) nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del CCNI 08/04/2016, nella parte in cui obbliga la parte ricorrente a presentare domanda di mobilità professionale, in violazione dell'art. 399, co. 3, Dlgs 297/1994, per la già avvenuta assegnazione della stessa, in via definitiva, nella sede e/o ambito dell'immissione in ruolo, ex Dlgs 297/1994 (T.U. Istruzione) e L. 107/2015 *ratione temporis* applicabile; B) nel caso di legittima applicabilità ed efficacia dell'accordo di cui sopra, la parte ricorrente rivendica parimenti il diritto all'assegnazione definitiva presso l'Ambito Campania (0028, 0027, 0023, 0024, 0025, 0026, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0007, 0008, 0010, 0009, 0011, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006), ovvero in uno degli ambiti territoriali secondo l'ordine di preferenza di cui alla domanda (quali Campania, Basilicata, Lazio, etc.) ovvero nell'ambito ritenuto di giustizia, di cui alla procedura di mobilità ex L. 107/2015 e CCNI 08/04/2016, per i motivi meglio infra allegati;

17) che, in ordine al primo profilo (A), si rileva quanto segue;

18) che la parte ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sottoscritto in data 20/01/2016, in Salerno, con decorrenza giuridica dalla data del 01/09/2015, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla cd Fase "C", ai sensi dell'art. 1, co. 98, della L. 107/2015 ("Buona Scuola");



- 19) che tale assunzione avveniva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Salerno, in quanto la parte ricorrente era inserita in posizione utile nella Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Salerno, dalla quale è stata attinta per la nomina in ruolo (assunzione dalle Gae);
- 20) che la parte ricorrente veniva assegnata, per l'A.S. 2015/16, in via provvisoria, presso l'Istituto Comprensivo di "Casal Velino", nel Cilento (SA), ove prendeva regolarmente servizio;
- 21) che è diritto della parte ricorrente alla sua assegnazione presso l'IC Casal Velino nel Cilento (SA), quale sede di prima immissione in ruolo, in prova e, poi, a seguito del superamento del periodo di formazione e prova, in via definitiva, ex art. 399, 437 – 440, 475, del Dlgs 297/1994, *ratione temporis* applicabili;
- 22) che, infatti, tale prima sede di assegnazione era da considerarsi definitiva, in applicazione della normativa quale l'art. 399, co. 3, Dlgs 297/1994, che così recita: "Accesso ai ruoli. [...] 3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all' articolo 33, comma 5, della medesima legge";
- 23) che, altresì, ex art. 475, Dlgs 297/1994, comma 4, si dispone che: "4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.";
- 24) che la disciplina in materia di mobilità e/o trasferimenti a domanda del personale docente è regolata dagli artt. 462 – 466 Dlgs 297/1994, così come la mobilità d'ufficio del medesimo personale trova la sua regolamentazione negli artt. 467 – 469 Dlgs 297/1994 (quest'ultima esclusivamente in caso di soppressione di posto, di cattedre o per incompatibilità ambientale);
- 25) che ex art. 470 Dlgs 297/1994 sono individuati i criteri oggetto di



contrattazione collettiva integrativa, in materia di mobilità del personale, senza alcuna modifica e/o deroga della disciplina dei trasferimenti a domanda né in materia di assegnazione provvisoria;

26) che, nel caso de quo, la novella quale la L. 107/2015 (cd “Buona Scuola”), art. 1, co. 108, vigente dal 14/07/2015 al 26/05/2016 (anteriore alla modifica di cui al DL 42/2016 conv. con modificazioni in L. 89/2016), *ratione temporis* applicabile, non aveva previsto alcuna deroga al Dlgs 297/1994, per la parte ricorrente, quale docente assunta in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 (con decorrenza giuridica dal 01/09/2015), confermandosi anzi le previsioni di cui agli artt. 399 e ss del Dlgs 297/1994;

27) che così recitava l’art. 1, co. 108, L. 107/2015, *ratione temporis* applicabile:

“108. Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b) , assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) , e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopracitato,



possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”;

- 28) che il vincolo triennale nella sede di prima assegnazione era altresì confermato dal CCNI mobilità del 13/05/2015, ex art. 7, co. 2, che così recita: “Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2015.”;
- 29) che, inopinatamente, in violazione di dette disposizioni, la parte ricorrente veniva assegnata, in via provvisoria, presso l'Istituto comprensivo di Casal Velino nel Cilento (SA), quale appunto sede di prima nomina, di cui al contratto di immissione in ruolo;
- 30) che, cioè, ex Dlgs 297/1994, nonché ex CCNI mobilità 2015 citato, la parte ricorrente non poteva e non doveva essere assegnata in via provvisoria presso l'IC Casal Velino nel Cilento (SA), ma la stessa doveva ritenersi applicata in via definitiva presso la sede di servizio di prima nomina, quale l'IC Casal Velino nel Cilento (SA), in quanto docente assunta in ruolo con decorrenza dal 01/09/2015, A.S. 2015/2016;
- 31) che la parte ricorrente, a seguito dell'esito favorevole del periodo di formazione e prova, di cui agli art. 437-440 Dlgs 297/1994, così come richiamati e confermati dalla L. 107/2015, art. 1, co. 111-115, aveva diritto alla conferma definitiva presso l'istituto di applicazione di prima nomina, di cui al vincolo almeno triennale ex Dlgs 297/1994, art. 399 citato;
- 32) che è bene precisare che detto posto di prima nomina, cattedra presso l'IC Casal Velino nel Cilento (SA), non apparteneva al c.d. “organico dell'autonomia”, di cui alla L. 107/2015 art. co. 65 e ss., in quanto tale



- dotazione organica entrava a regime solo dall'A.S. 2016/2017, dopo la definizione degli "ambiti territoriali" e, quindi, si evidenzia l'esistenza di un posto vacante e disponibile di diritto nella Provincia di Salerno, al momento dell'assunzione della parte ricorrente;
- 33) che, cioè, il c.d. "organico dell'autonomia" e/o degli "ambiti territoriali" è operativo solo dall'A.S. 2016/2017, data successiva a quella di assunzione in ruolo della parte ricorrente, con applicazione della normativa Dlgs 297/1994 citata;
- 34) che nessuna deroga all'assegnazione definitiva ex Dlgs 297/1994, è stata prevista dalla legge, di cui al vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assegnazione per la parte ricorrente, assunta nell'A.S. 2015/2016;
- 35) che, quindi, si conferma che l'immissione in ruolo della parte ricorrente doveva essere, ed è, quella prevista dall'art. 399 e ss Dlgs 297/1994;
- 36) che, per le ragioni sopra dette, la partecipazione della parte ricorrente alle operazioni ex CCNI mobilità del 08/04/2016, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, era, in modo giuridico, di impossibile attuazione;
- 37) che l'assegnazione definitiva della parte ricorrente presso la sede di prima nomina, sede di Salerno, con obbligo triennale di permanenza, ha trovato altresì conferma nel nuovo art. 1, co. 108, L. 107/2015, così come modificato dal DL n. 42/2016, art. 1 bis, conv. con modificazioni nella L. 26/05/2016, n. 89 (in vigore dal 29/05/2016), ove si evince che il vincolo triennale di permanenza ex art. 399 Dlgs 297/1994 doveva essere applicato a tutti i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016;
- 38) che, in ogni caso, si rileva l'esistenza di posti vacanti e disponibili di diritto nell'ambito territoriale della Campania, al momento dell'immissione in ruolo della parte ricorrente;
- 39) che, a fronte del quadro normativo di cui sopra, si rileva l'illegittimità del CCNI mobilità del 08/04/2016, in particolare nella parte in cui "obbliga" la parte ricorrente a partecipare alle procedure indette;



- 40) che, sul punto, si contesta il potere del Miur, datore di lavoro, e delle OOSS di categoria, a stipulare e/o sottoscrivere contratti integrativi e/o accordi e/o intese, comunque denominati, peggiorativi rispetto al CCNL applicabile e/o il potere di stipulare CCNI al di fuori di espresse deleghe e/o autorizzazioni e/o comunque *contra legem*;
- 41) che, nella materia de qua, non esisteva alcuna delega e/o potere per le parti contraenti (Miur e OOSS) alla stipula di accordi, nei termini di “obbligo” dei docenti assunti nell’A.S. 2015/16, quali immessi in ruolo nelle c.d. fasi “B” e “C” della L. 107/2015, ad una procedura di mobilità professionale che era per gli stessi vietata dalla legge;
- 42) che quanto sopra in conseguenza ed in applicazione del Dlgs 165/2001, art. 40 e ss, e s.m.i., T.U. pubblico impiego, ove si prevede che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge solo ove ciò sia previsto dalla fonte primaria di legge, e nei limiti da questa previsti;
- 43) che così dispone l’art. 40, co. 1, Dlgs 165/2001: *“1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche’ le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, **la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.**”*;
- 44) che, di conseguenza, l’accordo e/o clausole del CCNI 08/04/2016 sono illegittime e devono pertanto essere dichiarate nulle e/o annullabili e/o



inapplicabili, con disapplicazione e/o annullamento di ogni atto amministrativo presupposto e/o conseguente, in danno della parte ricorrente, anche ex art. 1339 CC e art. 1419 CC;

45) che la deroga operata dal CCNI 08/04/2016, nei confronti del personale docente immesso in ruolo nell'A.S. 2015/2016, come è la parte ricorrente, è illegittima;

46) che si contesta come l'art. 2, comma 3, CCNI 08/04/2016, sia stato posto in essere in violazione della normativa di legge, Dlgs 297/1994, art. 399, co. 3, artt. 436, 462, 467, 470, 475, co. 4, nonché dell'art. 7 CCNI 13/05/2015, il quale ultimo era invece conforme alle disposizioni di legge in materia di divieto di assegnazione provvisoria ai neo-assunti in ruolo;

47) che tale illegittimità non può ritenersi sanata dalle modifiche introdotte dall'art. 1 bis DL n. 42/2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 42/2016;

48) che, in particolare, la detta normativa contrattuale è illegittima nella parte in cui "obbliga" i docenti alla presentazione della domanda di mobilità professionale, in deroga alla normativa di legge, per la già avvenuta assegnazione definitiva della parte ricorrente nella sede ove era stato superato il periodo di formazione e prova, per i motivi meglio sopra esposti;

49) che per tali motivi il provvedimento di mobilità e/o trasferimento della parte ricorrente è illegittimo e deve essere annullato e/o disapplicato e/o dichiarato inefficace;

50) che, in ordine al secondo profilo (B), si rileva quanto segue;

51) che, ove non condivise le doglianze di cui sopra, e quindi, nel caso di legittima assegnazione provvisoria della parte ricorrente, presso l'IC Casal Velino nel Cilento (SA), sede di prima nomina e, quindi, di conseguente "obbligo" per la stessa di partecipare alle procedure di mobilità ex CCNI 08/04/2016, in ogni caso, l'assegnazione definitiva della parte ricorrente nell'Ambito Toscana 0017 è parimenti illegittima, per i motivi di cui sotto;



- 52) che, in ottemperanza dell'O.M. 241/2016, nei termini ivi previsti, la parte ricorrente presentava domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale scuola secondaria primaria A.S. 2016/17, per i docenti assunti nell'A.S. 2015/16 nella fase "C" da GAE, su posto comune;
- 53) che le modalità di presentazione della domanda erano di tipo telematico, attraverso l'accesso al sistema ministeriale in apposita sezione riservata al candidato, ed a mezzo di "form" predefiniti;
- 54) che, nell'apposito modello, la stessa indicava, ex art. 9 O.M. n. 241/2016, i titoli e le precedenze possedute (ai fini dell'attribuzione di un punteggio), i vari ambiti territoriali regionali, secondo il preciso ordine di preferenza, con indicazione della regione e del codice sintetico, dove ottenere il trasferimento definitivo, secondo le disposizioni previste;
- 55) che, *in primis*, si contesta una non corretta valutazione da parte del Miur di tutti i titoli conseguiti e i servizi svolti dalla parte ricorrente, utili ai fini del riconoscimento di un maggior punteggio per la graduatoria di mobilità;
- 56) che, infatti, dal 10/09/2003 al 30/06/2004, dal 10/09/2004 al 10/10/2006, dal 18/09/2007 al 22/09/2015, la parte ricorrente ha prestato servizio presso la Scuola Primaria Paritaria "Fondazione Mons. A. Pinto e S. Caterina", corrente in Largo Mons. Pinto, 1, Vallo della Lucania, Salerno, con mansioni di docente di scuola primaria;
- 57) che la parte ricorrente allegava alla domanda di mobilità la dichiarazione per il riconoscimento di detto servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria, ai sensi dell'art. 2, co. 2, DL 255/2001, conv. in L. 02/08/2001;
- 58) che così dispone l'art. 2 co. 2, DL 255/2001 citato: "*I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*";
- 59) che, per legge, il servizio prestato nelle scuole paritarie è equiparato al servizio prestato nelle scuole statali e, nel caso de quo, l'Istituto Scuola



- Primaria Paritaria “Fondazione Mons. A. Pinto e S. Caterina” soddisfa tutti i requisiti richiesti quale istituto paritario, ex L. 62/2000;
- 60) che ex CCNI del 08/04/2016, allegata Tabella A, ad oggetto “*Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente*”, al punto 1 (anzianità di servizio), lett. B, si prevede che “per ogni anno di servizio pre-ruolo” viene attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;
- 61) che, per quanto sopra, è diritto della parte ricorrente vedersi riconosciuto il punteggio pari a n. 33 punti, quali n. 3 punti per ogni anno (n. 11) di servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria;
- 62) che, inopinatamente, l’Amministrazione non ha riconosciuto tale punteggio, ma solo n. 6 punti per il servizio pre-ruolo, in danno della parte ricorrente;
- 63) che, pertanto, è diritto della parte ricorrente ad un punteggio pari a n. 69 punti (n. 33 punti riconosciuti, n. 33 per n. 11 anni di servizio pre ruolo, 6 per ricongiungimento familiare), utili ai fini della procedura di mobilità;
- 64) che tale circostanza fattuale, di cui al mancato riconoscimento del punteggio, è idonea di per sé ad inficiare l’intera procedura di mobilità, con conseguente illegittimità della stessa e con diritto della ricorrente ad essere applicata nella sede di immissione in ruolo, Ambito territoriale di Salerno;
- 65) che il mancato riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente nelle scuole paritarie, e quindi del relativo punteggio, è illegittimo ed in contrasto con la normativa di legge, quale art. 2 co. 2, DL 255/2001, L. 62/2000, e/o altra normativa ritenuta applicabile;
- 66) che si chiede la disapplicazione della normativa regolamentare e/o contrattuale in contrasto con la normativa di legge inderogabile e di rango superiore;
- 67) che, in ogni caso, è diritto della parte ricorrente alla sua assegnazione nell’Ambito richiesto, per i seguenti ulteriori motivi;



- 68) che la parte ricorrente partecipava alle procedure di mobilità per la scuola primaria, classe di concorso EEEE, posto comune, esprimendo l'ordine di preferenza delle scuole e/o ambiti, di cui sotto;
- 69) che la stessa così individuava l'ordine degli ambiti: "Campania Ambito n. 0028, 0027, 0023, 0024, 0025, 0026, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0007, 0008, 0010, 0009, 0011, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006; Basilicata Ambito n. 001, 002, 003; Lazio Ambito 0021, 0022, 0023, 0024, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, [...];
- 70) che la domanda della parte ricorrente era accettata dal sistema telematico ed alla stessa era attribuito il seguente punteggio: punteggio base punti n. 33, punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento punti n. 6;
- 71) che, in data 28/07/2016, veniva pubblicato l'elenco dei trasferimenti interprovinciali, di cui alle operazioni di mobilità per l'A.S. 2016/17, ove la parte ricorrente veniva a conoscenza di essere stata assegnata nell'Ambito Toscana 0017, Massa Carrara, ed oggi presso l'IC "Paesi a monte G. Marconi" di Carrara (MS);
- 72) che in data 24/08/2016 la parte ricorrente riceveva messaggio email dal sistema Miur, di cui al prospetto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Miur, di notifica assegnazione presso l'Ambito Toscana 017;
- 73) che tale provvedimento di assegnazione e/o trasferimento è illegittimo e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace;
- 74) che è diritto della parte ricorrente alla sua assegnazione presso l'Ambito Campania 0028 e/o comunque presso uno degli ambiti scelti secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, ex OM. 241/2016 ed ex CCNI 08/04/2016, in base al punteggio dalla stessa posseduto, e/o secondo il criterio di viciniorietà, per i motivi che seguono;
- 75) che la parte ricorrente aveva espresso nell'ordine di preferenza prima tutti



gli Ambiti territoriali della Campania (poi Basilicata, poi Lazio), e solo alla preferenza n. 53 l'Ambito Toscana 0017;

76) che nell'elenco pubblicato dal Miur in data 28/07/2016, la ricorrente risultava avere un punteggio complessivo di n. 33 punti;

77) che, da una verifica degli altri nominativi e/o candidati presenti nel citato elenco, del relativo punteggio, fase e assegnazione, è risultato che ben n. 84 docenti, provenienti anche da Regioni diverse della Campania, siano state assegnate e/o trasferite negli Ambiti Campania, su posto comune, per la Classe di Concorso EEEE docente scuola primaria;

78) che, in particolare trattasi delle seguenti posizioni e ambiti:

79)	R e g i o n e	Pro vin cia	Codice Fiscale	Cogno me	Nome	Dat a nas cita	Si gl a na sci ta	Pre ced enz a	Pu nte ggi o	F a s e	Sede arriv so (scu ola / ambi to)	Deno mina zione	T ip o P ost	Des criz ione Tip o
Cam pani a	Cas erta	DMCNG L75M42 B963R	D'AMI CO	ANGE LA	02/ 08/ 197 5	C E	Prec ede nza prev ista dal CC NI	33	C	CA M00 0000 9	CAM PANI A AMB ITO 0009	A N	CO MU NE	
Cam pani a	Na poli	CLNRN T69B68 F839H	COLA NERI	RENA TA	28/ 02/ 196 9	N A	Prec ede nza prev ista dal CC NI	33	C	CA M00 0001 3	CAM PANI A AMB ITO 0013	A N	CO MU NE	
Cam pani a	Na poli	DRSNN Z71L49 C495S	D'URS O	ANN UNZI ATA	09/ 07/ 197 1	N A	Prec ede nza prev ista dal CC NI	33	C	CA M00 0001 4	CAM PANI A AMB ITO 0014	A N	CO MU NE	
Cam pani a	Na poli	RSSNN A75L58 F839N	ROSSI	ANN A	18/ 07/ 197 5	N A	Prec ede nza prev ista dal CC NI	33	C	CA M00 0001 3	CAM PANI A AMB ITO 0013	A N	CO MU NE	
Cam pani a	Na poli	REAMN N78R48 C495R	REA	MARI ANN A	08/ 10/ 197 8	N A	Prec ede nza prev ista dal CC NI	32	C	CA M00 0001 4	CAM PANI A AMB ITO 0014	A N	CO MU NE	
Cam pani a	Na poli	CRVLN R64H57 G309Q	CORV INO	ELEO NOR A	17/ 06/ 196 4	N A	Prec ede nza prev	31	C	CA M00 0001 3	CAM PANI A AMB	A N	CO MU NE	



Campania	Napoli	NCTNN A77P65 F839H	NICOTERA	ANNA	25/09/1977	NA	Precedenza prevista dal CCNI	31	C	CA M00 0001 3	CAMPANIA AMB ITO 0013	AN	COMUNE
Campania	Napoli	RMNM GH75T4 8F839Z	ROMANO	MARGHERITA	08/12/1975	NA	Precedenza prevista dal CCNI	31	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	AN	COMUNE
Campania	Salerno	BTAMD L57D65 G834D	ABATE	MADDALENA	25/04/1957	SA	Precedenza prevista dal CCNI	31	C	CA M00 0002 3	CAMPANIA AMB ITO 0023	AN	COMUNE
Campania	Caserta	SCLML N52E68 G661T	SCIALDONE	MARILENA	28/05/1952	CE	Precedenza prevista dal CCNI	30	C	CA M00 0000 9	CAMPANIA AMB ITO 0009	AN	COMUNE
Campania	Napoli	CCCLC U61T60 F162X	CUCCARO	LUCIA	20/12/1961	NA	Precedenza prevista dal CCNI	30	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	AN	COMUNE
Campania	Napoli	CSRNN A76C42 E131E	CESARANO	ANNA	02/03/1976	NA	Precedenza prevista dal CCNI	30	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	AN	COMUNE
Campania	Napoli	PPRDV G68B66 F839H	PAPARELLA	EDVIGE	26/02/1968	NA	Precedenza prevista dal CCNI	30	C	CA M00 0001 3	CAMPANIA AMB ITO 0013	AN	COMUNE
Campania	Napoli	SGGRF L63P54 H931K	SAGGESE	RAFFAELA	14/09/1963	NA	Precedenza prevista dal CCNI	30	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	AN	COMUNE
Campania	Caserta	ZZIFBL 74B44Z1 33W	IZZO	FABIOLA	04/02/1974	CE	Precedenza prevista dal CCNI	29	C	CA M00 0000 9	CAMPANIA AMB ITO 0009	AN	COMUNE



Campania	Napoli	BCCPLA65P69F839U	BACCARI	PAOLA	29/09/1965	N	Precedenza prevista dal CCNI	28	C	CA M0000014	CAMPANIA AMBITO 0014	A	COMUNE
Campania	Napoli	SRRMCR58E45L259E	SORRENTINO	MARIA CIRA	05/05/1958	N	Precedenza prevista dal CCNI	28	C	CA M0000014	CAMPANIA AMBITO 0014	A	COMUNE
Campania	Napoli	CRSTRS75T58F839F	CORSO	TERESA	18/12/1975	N	Precedenza prevista dal CCNI	27	C	CA M0000013	CAMPANIA AMBITO 0013	A	COMUNE
Campania	Napoli	FRNDMR70B67F839U	FRANCO	DIANA MARIA	27/02/1970	N	Precedenza prevista dal CCNI	27	C	CA M0000014	CAMPANIA AMBITO 0014	A	COMUNE
Campania	Napoli	SVNMLN64S52H101A	SAVINO	MARILENA	12/11/1964	N	Precedenza prevista dal CCNI	27	C	CA M0000013	CAMPANIA AMBITO 0013	A	COMUNE
Campania	Salerno	PLTDRN68E50B492K	PAOLETTA	DORIANA	10/05/1968	S	Precedenza prevista dal CCNI	27	C	CA M0000023	CAMPANIA AMBITO 0023	A	COMUNE
Campania	Caserta	FCCMRA73C58B963U	FUCCI	MARIA	18/03/1973	C	Precedenza prevista dal CCNI	26	C	CA M0000009	CAMPANIA AMBITO 0009	A	COMUNE
Campania	Caserta	ZNFGND78C57C034P	ZANFAGNA	GIONDA	17/03/1978	F	Precedenza prevista dal CCNI	26	C	CA M0000009	CAMPANIA AMBITO 0009	A	COMUNE
Campania	Salerno	DLSFNC75A50H703N	D'ALESSIO	FRANCESCO	10/01/1975	S	Precedenza prevista dal CCNI	26	C	CA M0000023	CAMPANIA AMBITO 0023	A	COMUNE
Campania	Caserta	LMBNNL77B46A091J	LEMO	ANTONELLA	06/02/1977	S	Precedenza prevista	25	C	CA M0000009	CAMPANIA AMBITO	A	COMUNE



Campania	Napoli	DSNNN A72L42 F839C	DI SANTO	ANNA	02/ 07/ 197 2	N A	Precedenza prevista dal CCNI	25	C	CA M00 0001 3	CAM PANI A AMB ITO 0013	A N	COMUNE
Campania	Napoli	LLCNM R75P60 E955N	ALLO CCA	ANN AMARIA	20/ 09/ 197 5	N A	Precedenza prevista dal CCNI	25	C	CA M00 0001 4	CAM PANI A AMB ITO 0014	A N	COMUNE
Campania	Napoli	MNGCC T70M59 F839Z	MAN GIA	CONC ETTA	19/ 08/ 197 0	N A	Precedenza prevista dal CCNI	25	C	CA M00 0001 3	CAM PANI A AMB ITO 0013	A N	COMUNE
Campania	Napoli	VRRDN L64H46 F839Q	VARR IALE	DANI ELA	06/ 06/ 196 4	N A	Precedenza prevista dal CCNI	25	C	CA M00 0001 4	CAM PANI A AMB ITO 0014	A N	COMUNE
Campania	Salerno	MCCRN N72T45 H703A	MECC ARIELLO	ROSA NNA	05/ 12/ 197 2	S A	Precedenza prevista dal CCNI	25	C	CA M00 0002 3	CAM PANI A AMB ITO 0023	A N	COMUNE
Campania	Napoli	FRNLD N62H68 F839G	FIOR NTINO	LORE DAN A	28/ 06/ 196 2	N A	Precedenza prevista dal CCNI	24	C	CA M00 0001 4	CAM PANI A AMB ITO 0014	A N	COMUNE
Campania	Napoli	NPPRL 65L54G 902K	NAPPI	ORNE LLA	14/ 07/ 196 5	N A	Precedenza prevista dal CCNI	24	C	CA M00 0001 4	CAM PANI A AMB ITO 0014	A N	COMUNE
Campania	Benevento	DMTLG S66C571 158B	D'AM ATO	LUCI A GIUS EPPIN A	17/ 03/ 196 6	F G	Precedenza prevista dal CCNI	23	C	CA M00 0000 6	CAM PANI A AMB ITO 0006	A N	COMUNE
Campania	Benevento	RSSMR A67D42 F839O	RUSSO	MARI A	02/ 04/ 196 7	N A	Precedenza prevista dal CCNI	23	C	CA M00 0000 6	CAM PANI A AMB ITO 0006	A N	COMUNE



Campania	Caserta	ZLLMR A65L48 A243R	ZULLO	MARIA	08/07/1965	C	Precedenza prevista dal CCNI	23	C	CA M00 0000 9	CAMPANIA AMB ITO 0009	A N	COMUNE
Campania	Na poli	DSTMN N73C46 H931D	DE STEF ANO	MARI ANN A	06/03/1973	N A	Precedenza prevista dal CCNI	23	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	A N	COMUNE
Campania	Na poli	FBBGPP 57L44I8 20B	FEBB RARO	GIUS EPPIN A	04/07/1957	N A	Precedenza prevista dal CCNI	23	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	A N	COMUNE
Campania	Salerno	BVLDT L75B54 F912R	BEVI LACQUA	DON ATEL LA	14/02/1975	S A	Precedenza prevista dal CCNI	23	C	CA M00 0002 5	CAMPANIA AMB ITO 0025	A N	COMUNE
Campania	Salerno	CRTNN A76H42 C129N	CAROTENU	ANNA	02/06/1976	N A	Precedenza prevista dal CCNI	23	C	CA M00 0002 5	CAMPANIA AMB ITO 0025	A N	COMUNE
Campania	Na poli	MZZGN N68A61 A064V	MAZZUCCOLO	GIOV ANN A	21/01/1968	N A	Precedenza prevista dal CCNI	22	C	CA M00 0001 5	CAMPANIA AMB ITO 0015	A N	COMUNE
Campania	Na poli	REAMR A71E58 F839C	REA	MARIA	18/05/1971	N A	Precedenza prevista dal CCNI	22	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	A N	COMUNE
Campania	Caserta	MSSRF L76T47 G661S	MASSA	RAFFAELLA	07/12/1976	C E	Precedenza prevista dal CCNI	21	C	CA M00 0000 9	CAMPANIA AMB ITO 0009	A N	COMUNE
Campania	Caserta	RBNPQ L79D57 D708Z	ORABONA	PASQUALI	17/04/1979	L T	Precedenza prevista dal CCNI	21	C	CA M00 0000 9	CAMPANIA AMB ITO 0009	A N	COMUNE
Campania	Na poli	FVNCC T76D46 C129Y	FAVENTE	CONCETTA	06/04/1976	N A	Precedenza prevista	21	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB	A N	COMUNE



Campania	Napoli	MTALI A73E61 F839V	AMATO	LIA	21/05/1973	N A	Precedenza prevista dal CCNI	21	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	A N	COMUNE
Campania	Salerno	DNLCL N64R64I 300X	D'ANIELLO	CAROLINA	24/10/1964	N A	Precedenza prevista dal CCNI	21	C	CA M00 0002 4	CAMPANIA AMB ITO 0024	A N	COMUNE
Campania	Napoli	DMTMR A66H53 F839V	DI MATTEO	MARIA	13/06/1966	N A	Precedenza prevista dal CCNI	20	C	CA M00 0001 3	CAMPANIA AMB ITO 0013	A N	COMUNE
Campania	Napoli	MSCVC N68B58 A064N	MOSCA	VINCENZA	18/02/1968	N A	Precedenza prevista dal CCNI	20	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	A N	COMUNE
Campania	Caserta	GNTVV N76M45 B963X	GENTILE	VIVIANA	05/08/1976	C E	Precedenza prevista dal CCNI	19	C	CA M00 0000 9	CAMPANIA AMB ITO 0009	A N	COMUNE
Campania	Napoli	GRRNN A71A58 B990S	GUERRIERO	ANNA	18/01/1971	N A	Precedenza prevista dal CCNI	19	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	A N	COMUNE
Campania	Napoli	RSSGVF 56E49L8 45D	RUSSO	GENOVEFFA	09/05/1956	N A	Precedenza prevista dal CCNI	19	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	A N	COMUNE
Campania	Caserta	DMIFM N66E68I 885V	DI MAIO	FILOMENA	28/05/1966	C E	Precedenza prevista dal CCNI	18	C	CA M00 0000 9	CAMPANIA AMB ITO 0009	A N	COMUNE
Campania	Napoli	BLDPL A60E63 F839S	BALDINI	PAOLA	23/05/1960	N A	Precedenza prevista dal CCNI	18	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMB ITO 0014	A N	COMUNE



Campania	Napoli	SPSPLA 65C16F8 39R	ESPOSITO	PAOLO	16/03/1965	N	Precedenza prevista dal CCNI	18	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMBITO 0014	A	COMUNE
Campania	Benevento	TFUKT A78D69 A783U	TUFO	KATIA	29/04/1978	B	Precedenza prevista dal CCNI	17	C	CA M00 0000 6	CAMPANIA AMBITO 0006	A	COMUNE
Campania	Benevento	CLNMG R64L50 A783L	COLANINNO	MARIA GRAZIA	10/07/1964	B	Precedenza prevista dal CCNI	15	C	CA M00 0000 6	CAMPANIA AMBITO 0006	A	COMUNE
Campania	Napoli	CRSGN E65T42 C129C	CRISCUOLO	EUGENIA	02/12/1965	N	Precedenza prevista dal CCNI	15	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMBITO 0014	A	COMUNE
Campania	Napoli	MLNLS U56A49 L259X	MALINCONICO	LUISA	09/01/1956	N	Precedenza prevista dal CCNI	15	C	CA M00 0001 3	CAMPANIA AMBITO 0013	A	COMUNE
Campania	Napoli	MNAM DL69L5 5G964U	MAIONE	MADDALENA	15/07/1969	N	Precedenza prevista dal CCNI	15	C	CA M00 0001 5	CAMPANIA AMBITO 0015	A	COMUNE
Campania	Napoli	BRBCM L62A41 B565Z	BARBATO	CARMELA	01/01/1962	N	Precedenza prevista dal CCNI	14	C	CA M00 0001 3	CAMPANIA AMBITO 0013	A	COMUNE
Campania	Napoli	DGSGM M68P44 G309E	D'AGOSTINO	GEMMA	04/09/1968	N	Precedenza prevista dal CCNI	13	C	CA M00 0001 3	CAMPANIA AMBITO 0013	A	COMUNE
Campania	Caserta	DBSRS O61S61 E906H	DEBIASE	ROSA	21/11/1961	N	Precedenza prevista dal CCNI	12	C	CA M00 0000 9	CAMPANIA AMBITO 0009	A	COMUNE
Campania	Napoli	CSLFNC 58D46F8 39T	CIASULLO	FRANCESCO	06/04/1958	N	Precedenza prevista	12	C	CA M00 0001 4	CAMPANIA AMBITO	A	COMUNE



Campania	Napoli	DLRNN A70A71 G795Z	DE LORE NZO	ANNA	31/ 01/ 197 0	N A	Prec ede nza prev ista dal CC NI	12	C	CA M00 0001 3	CAM PANI A AMB ITO 0013	A N	CO MU NE
Campania	Napoli	FLCRN D79H03 F839L	FELACO	ARM AND O	03/ 06/ 197 9	N A	Prec ede nza prev ista dal CC NI	12	C	CA M00 0001 3	CAM PANI A AMB ITO 0013	A N	CO MU NE
Campania	Napoli	PNTRS O69M54 B963I	PONT ICELLI	ROSA	14/ 08/ 196 9	C E	Prec ede nza prev ista dal CC NI	12	C	CA M00 0001 4	CAM PANI A AMB ITO 0014	A N	CO MU NE
Campania	Napoli	RSSNN A71A65I 862R	RUSSO	ANNA	25/ 01/ 197 1	N A	Prec ede nza prev ista dal CC NI	12	C	CA M00 0001 4	CAM PANI A AMB ITO 0014	A N	CO MU NE
Campania	Salerno	CRNGZ L62D49 H686U	CARINCI	GRAZ IELLA	09/ 04/ 196 2	S A	Prec ede nza prev ista dal CC NI	12	C	CA M00 0002 4	CAM PANI A AMB ITO 0024	A N	CO MU NE
Campania	Salerno	SLTNL M63E66 B492I	SALITO	ANGELAMARIA	26/ 05/ 196 3	S A	Prec ede nza prev ista dal CC NI	12	C	CA M00 0002 3	CAM PANI A AMB ITO 0023	A N	CO MU NE
Campania	Napoli	CGNNL S85B45I 470C	CAGNASSI	ANNALISA	05/ 02/ 198 5	C N	Prec ede nza prev ista dal CC NI	8	C	CA M00 0001 4	CAM PANI A AMB ITO 0014	A N	CO MU NE
Campania	Napoli	DSMCM N74P51 Z401J	DESIMONE	CLEMEN TINA	11/ 09/ 197 4		Prec ede nza prev ista dal CC NI	3	C	CA M00 0001 4	CAM PANI A AMB ITO 0014	A N	CO MU NE
Campania	Salerno	CCCRS O64B61 L628X	COCCARO	ROSA	21/ 02/ 196 4	S A	Prec ede nza prev ista dal CC NI	3	C	CA M00 0002 5	CAM PANI A AMB ITO 0025	A N	CO MU NE



- 80) che l'assegnazione delle suddette candidate nel rispettivo ambito Campania, in luogo della parte ricorrente, è illegittimo e in danno della stessa;
- 81) che, infatti, dall'elenco di cui sopra, si evince che le docenti dette avevano un punteggio utile inferiore ai n. 33 punti, già riconosciuto alla parte ricorrente, ed a parità di punteggio, precedeva il candidato con maggiore età anagrafica;
- 82) che, da quanto sopra, emerge in modo chiaro la disponibilità di cattedre, su posto comune, per la classe di concorso EEEE docente scuola primaria, negli Ambiti Campania, e/o Provincia di Salerno;
- 83) che tali ambiti erano esattamente individuati dalla parte ricorrente nella propria domanda di mobilità per l'A.S. 2016/17, di cui agli ordini di preferenza da n. 1 a n. 28;
- 84) che gli Ambiti territoriali Campania da 0001 a 0028, cattedre su posto comune classe di concorso EEEE, sono stati assegnati a docenti con un punteggio inferiore a quello riconosciuto alla parte ricorrente;
- 85) che, in buona sostanza, in applicazione delle regole di cui alle procedure di mobilità, secondo le preferenze espresse, le disponibilità dei posti nei vari ambiti, il punteggio maturato e il rispetto delle varie fasi, la parte ricorrente poteva e doveva essere assegnata in uno degli Ambiti Campania, e/o comunque presso uno degli ambiti scelti secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, nella Provincia di Salerno;
- 86) che è stato violato l'ordine di preferenza espresso dalla parte ricorrente, di cui alla sua domanda di mobilità, ed il criterio di cui alla tabella di valutazione allegata all'accordo di mobilità, nonché sono stati violati i criteri di viciniorietà previsti dalla stessa normativa citata;
- 87) che si rileva l'esistenza di vizi e/o anomalie e/o errori nell'algoritmo e/o sistema informativo di assegnazione degli ambiti, utilizzato dal Miur nelle suddette procedure di mobilità;



- 88) che il sistema informativo e/o telematico non ha tenuto in considerazione tutti gli elementi utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e delle assegnazioni, come richiesto dalla normativa di cui alla mobilità territoriale e professionale per l'A.S. 2016/17;
- 89) che il Miur, ad oggi, non ha reso noto l'algoritmo e/o le procedure di sistema utilizzate di cui alla mobilità per l'A.S. 2016/17;
- 90) che, in ogni caso, erano esistenti posti vacanti e disponibili nell'Ambito Campania 0028 e/o 0027 e/o 0023 (o quella che risulterà all'esito della fase istruttoria) del Comune di Salerno o Provincia di Salerno, con diritto per la parte ricorrente ad essere qui assegnata secondo i criteri e le modalità dette;
- 91) che l'assegnazione e/o trasferimento della parte ricorrente nell'Ambito Toscana 0017 è illegittima;
- 92) che il provvedimento di assegnazione definitiva nell'Ambito detto è altresì privo di qualsivoglia motivazione;
- 93) Sul periculum in mora;**
- 94) che in termini di danno grave ed irreparabile si evidenzia quanto segue;
- 95) che l'illegittimo operato del Miur, di cui all'assegnazione e/o trasferimento d'imperio della lavoratrice nell'Ambito Toscana, in violazione della normativa di legge, ha gravi e perduranti conseguenze che giustificano la domanda anche in termini di urgenza ed in via cautelare;
- 96) che la parte ricorrente è privata, in conseguenza dei tempi processuali ordinari, della possibilità di ottenere un avvicinamento presso il luogo dei suoi affetti, della sua vita di relazione, della sua personalità, del suo domicilio, quale Salerno;
- 97) che trattasi di un diritto che sarebbe irrimediabilmente leso;
- 98) che, in particolare, la parte ricorrente è sposata con il Sig. Esposito Nunzio, ed ha n. 2 figlie, Chiara e Mara, economicamente non indipendenti e conviventi nella casa coniugale;



- 99) che la casa coniugale è in Casal Velino (SA), e qui vivono il marito e le due figlie;
- 100) che la corretta assegnazione nell'ambito Campania, o comunque in una sede più vicina alla propria casa coniugale, consente alla parte ricorrente non solo di ottenere la sede di legittimità, ma, altresì, di ottenere il ricongiungimento con i suoi familiari;
- 101) che è inevitabile rilevare come la parte ricorrente sia in una forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti affettivi, nonché nelle relazioni sociali;
- 102) che trattasi di pregiudizi di natura "irreparabile" e non meramente patrimoniali, in quanto intaccano la sfera dei diritti personali e familiari della parte ricorrente;
- 103) che tali esigenze sono meritevoli di apprezzamento, in quanto lo stesso CCNI sulla mobilità prevedeva l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento familiare;
- 104) che trattasi di diritti fondamentali della persona non altrimenti risarcibili;
- 105) che l'illegittima assegnazione su Carrara, Ambito Toscana 0017, costituisce un danno imminente ed irreparabile, in quanto la parte ricorrente, per svolgere il proprio servizio, è stata costretta a trovare una nuova sistemazione in Carrara, trovandosi un alloggio concesso in locazione, e corrispondendo un canone pari ad € 500,00 mensili;
- 106) che occorre considerare gli ulteriori esborsi per i viaggi di andata e ritorno da Carrara a Salerno, di cui ad una distanza pari a n. 643 km circa, che la ricorrente compie, ad ogni occasione (festività natalizie, immacolata, pasquali, etc.), per coltivare e mantenere i propri affetti e la propria vita di relazione;
- 107) che tale condizione potrebbe perdurare per almeno un biennio, sino alla prossima procedura di mobilità;



- 108) che, presumibilmente, tale condizione potrebbe protrarsi anche oltre il biennio, in quanto non vi è certezza di disponibilità di posti in Campania alla prossima procedura di mobilità, anche conseguenza delle assegnazioni già avvenute con il piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015 e per le prevedibili nuove assegnazioni a seguito dell'esito delle procedure concorsuali, tutt'ora in corso nella Regione Campania e ancora non definite;
- 109) che, inoltre, i docenti oggi applicati presso l'Ambito Campania, anche con minore punteggio della parte ricorrente, potrebbero vedersi consolidata la propria posizione, sempre in danno della parte ricorrente;
- 110) che la suddetta condizione di disagio è ulteriormente aggravata dalla circostanza che la parte ricorrente è oggi astretta ad un'assegnazione illegittima per un lungo periodo di tempo;
- 111) che è diritto della parte ricorrente ad una vita libera e dignitosa, secondo il dettato costituzionale;
- 112) che tali condizioni sono in grado di incidere in modo negativo sullo stato psico-fisico della lavoratrice e, nel caso specifico, l'ingiustizia subita potrebbe aggravare delle condizioni generali già compromesse;
- 113) che, infatti, la parte ricorrente soffre di patologia quale ipotiroidismo e ipertensione, con sindrome ansioso depressivo, come da certificazione allegata;
- 114) che la parte ricorrente ha dovuto rinunciare alle cure del proprio medico curante, in quanto trasferita;
- 115) che, quindi, il tempo di un procedimento ordinario incide in maniera irreparabile sui diritti della parte ricorrente, la quale potrebbe non vedere alcuna disponibilità di posti anche nelle prossime procedure;
- 116) che, la parte ricorrente non ha altri redditi da lavoro che gli consentano di vivere una vita libera e dignitosa;
- 117) che la parte ricorrente ha promosso un tentativo di conciliazione in via



stragiudiziale, con esito negativo;

118) che la parte ricorrente esprime ogni più ampia riserva di agire con autonoma azione per altri diritti maturati e maturandi e/o per il risarcimento di ogni danno, conseguenza dell'assunzione e/o trasferimento illegittimo, nonché si riserva il diritto di proporre domanda per ottenere l'assegnazione su altri ambiti territoriali (qui non espressamente rivendicati) di cui alla domanda presentata, non appena a conoscenza dell'esistenza e/o disponibilità di cattedre, non rese note e/o tutt'ora non pubblicate dal Ministero, ed inerenti la fase di mobilità.

Tutto ciò premesso,

RICORRE

al Sig. Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Massa, in funzione di Giudice del lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare, per le causali di cui in premessa, ritenuto sussistere il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, ed anche *inaudita altera parte*, voglia, in accoglimento della domanda d'urgenza: **accertare e dichiarare** l'illegittimità della condotta del Miur, in persona del Ministro in carica, in violazione della normativa di legge, e previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del CCNI mobilità 08/04/2016 e/o di altra normativa ritenuta applicabile; **accertare e dichiarare**, per le ragioni di cui in premessa, l'illegittimità del provvedimento di assegnazione e/o trasferimento della parte ricorrente nell'Ambito Toscana 0017; **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla valutazione del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2014/15, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione delle disposizioni in contrasto con la normativa di legge, e di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione del relativo punteggio come da Tabella allegata al CCNI; **accertare e dichiarare** il diritto della parte ricorrente all'assegnazione



nell'Ambito Campania n 0028 e/o 0027 e/o 0023 e/o 0024 e/o 0025 e/o 0026 e/o 0012 e/o 0013 e/o 0014 e/o 0015 e/o 0016 e/o 0017 e/o 0018 e/o 0019 e/o 0020 e/o 0021 e/o 0022 e/o 0007 e/o 0008 e/o 0010 e/o 0009 e/o 0011 e/o 0001 e/o 0002 e/o 0003 e/o 0004 e/o 0005 e/o 0006 e/o comunque presso uno degli ambiti scelti, secondo l'ordine e i criteri di preferenza espressi nella domanda di mobilità, ed in considerazione del punteggio attribuito e spettante, ovvero in subordine in uno degli Ambiti territoriali ritenuto di giustizia, e di conseguenza **condannare/ordinare** al Ministero dell'Istruzione – Miur, in persona del Ministro in carica, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, di assegnare la parte ricorrente nell'Ambito Campania n 0028 e/o 0027 e/o 0023 e/o 0024 e/o 0025 e/o 0026 e/o 0012 e/o 0013 e/o 0014 e/o 0015 e/o 0016 e/o 0017 e/o 0018 e/o 0019 e/o 0020 e/o 0021 e/o 0022 e/o 0007 e/o 0008 e/o 0010 e/o 0009 e/o 0011 e/o 0001 e/o 0002 e/o 0003 e/o 0004 e/o 0005 e/o 0006, e/o comunque presso uno degli ambiti scelti secondo l'ordine e i criteri di preferenza espressi nella domanda di mobilità, ed in considerazione del punteggio attribuito e spettante, ovvero in uno degli Ambiti territoriali ritenuto di giustizia, e, quindi, reintegrare/riammettere la parte ricorrente presso uno dei detti Ambiti con decorrenza immediata, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, in quanto illegittimi e/o in contrasto con la normativa applicabile, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente.

Voglia **condannare** il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca / Ufficio Scolastico Regionale di competenza / Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del Ministro in carica legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del giudizio.

* * *



Si producono i seguenti documenti:

- 1) CCNL Scuola applicabile
- 2) CCNI mobilità 13/05/2015
- 3) CCNI mobilità 08/04/2016
- 4) O.M. Miur n. 241/2016
- 5) Contratto di assunzione a tempo indeterminato
- 6) Domanda di mobilità
- 7) Accettazione domanda di mobilità
- 8) Bollettino pubblicato in data 28/07/2016 sui trasferimenti scuola primaria
- 9) Comunicazione email sistema informativo Miur
- 10) Certificato di servizio Fondazione Mons. Pinto (scuola paritaria)
- 11) Certificato medico dott. Vivano Carmine;
- 12) Home page sito istituzionale USR Campania

* * *

In via istruttoria, la parte ricorrente chiede di provare le circostanze di cui alle lettere della premessa, epurate da circostanze pacifiche e giudizi, precedute dalla frase “vero che” indicando a testi e/o informatori i Signori: il Dirigente dell'USR Campania e/o Toscana in carica o chi per essi, il Dirigente dell'Istituto di applicazione della parte ricorrente o chi per esso, con riserva di indicazione nominativa, il Sig. Romanelli Carlo, Sig.ra Tartarini Assunta, Sig. Esposito Nunzio, Sig.ra Chiara Esposito, Sig.ra Mara Esposito, dott. Vivano Carmine, Sig.ra Gilda Fiore, e con salvezza di estensione della lista nominativa.

Chiede inoltre, ove contestate dalla convenuta le circostanze di fatto di cui alla premessa, che il Giudice del lavoro voglia ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca / Ufficio Scolastico Territoriale di competenza la produzione in giudizio di tutti gli ordini di servizio indicanti i servizi e le mansioni svolte dalla ricorrente nel corso del rapporto, la domanda di mobilità presentata completa di allegati, il prospetto di disponibilità dei posti negli Ambiti Campania e/o di quelli individuati nella domanda, al momento



dell'assunzione della parte ricorrente ovvero nel corso o all'esito delle procedure di mobilità, i dati relativi al funzionamento e/o operatività del Sistema informativo utilizzato dal Miur nelle procedure di mobilità, copia del tentativo di conciliazione promosso, ovvero ogni altra documentazione utile al fine del decidere.

Ai fini del CU, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato, Cu pari ad € 259,00.

Salvis juribus.

Massa, 07/12/2016

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 cpc, il giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto della parte ricorrente all'assegnazione presso l'Ambito Campania.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con i potenziali insegnanti e/o candidati assegnati all'Ambito di diritto della parte ricorrente, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi assegnati nell'Ambito detto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale



notificare il presente atto, unita all'impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo sede degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t., corrente in Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml> o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/docenti appartenenti al Ministero di competenza, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati, nonché sito internet provvisto di specifica sezione dedicata alla pubblicazione degli atti notificati, individuato dal menù "atti di notifica" presente sulla pagina principale.

Che detta modalità è già stata disposta da molti Ecc.mi Tribunali, non escluso quello adito.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai



sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) quanto al Miur convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza, nei modi di rito;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t., corrente in Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml> o altro meglio individuato.

Salvis juribus.

Massa, 07/12/2016

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

